

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMUNE DI BORNO

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

COMUNE DI PIANCOGNO

**CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAZZAGO SAN MARTINO,
BORNO, TERNO D'ISOLA E PIANCOGNO**

Oggi del mese di dell'anno alle ore, presso la sede Comunale di

TRA

Il Comune di, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a, il, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo Convenzione"; C.F.....

E

Il Comune di, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a, il, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso,
C. F.

E

Il Comune di, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a, il, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso,
C. F.

E

Il Comune di, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a, il, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso,
C. .F.....

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- che l'art. 108, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono stipulare convenzioni con altri Enti le cui popolazioni, assommate, raggiungano i 15.000 abitanti per procedere alla nomina di un Direttore Generale;
- che i Comuni di Cazzago San Martino, Borno, Terno D'Isola e Piancogno, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e che contano rispettivamente n. 10.903, n. 2.730, n. 7.187 e n. 4651 abitanti al 31.12.2008, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - con deliberazione n., assunta dal Consiglio Comunale di in data ;
 - con deliberazione n., assunta dal Consiglio Comunale di in data.....;
 - con deliberazione n., assunta dal Consiglio Comunale diin data ;
 - con deliberazione n....., assunta dal Consiglio Comunale di in data.... ;

tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lett. A), B), C) e D);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

Art. 1 – Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per “Agenzia”, si intende l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 102 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 2 – I Comuni di Cazzago San Martino, Borno, Terno D'Isola e Piancogno dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.

Art. 3 – La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo Ufficio e, cioè, nell'avvalersi da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuti, Regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti.

Art. 4 – La presente convenzione è valida per la durata di anni 5 (cinque) dalla sua stipulazione. Al termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.

Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha la facoltà di recedere da essa. Il recesso, il quale dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato, dovrà essere comunicato all'altra parte almeno sei mesi prima.

Col recesso di una delle parti, la convenzione cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno del mese successivo al semestre di preavviso o, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno indicato nell'atto di recesso.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, all'Agenzia, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'Ufficio di Segreteria rimasto vacante.

Art. 5 – Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.
La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune capo-convenzione, previa conforme manifestazione di volontà da parte dei Sindaci degli altri Comuni.

Art. 6 – La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con deliberazione della Giunta Comunale, previa conforme manifestazione di volontà da parte della Giunta Comunale e del Sindaco degli altri Comuni.

Art. 7 – La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione: Cazzago San Martino.
La classe di appartenenza della segreteria risulta essere, allo stato attuale, la 2^a.

Art. 8 – Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.
Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni e previa e conforme manifestazione di volontà di questi ultimi.

Art. 8 bis – A mente dell'art. 108, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al Segretario titolare della convenzione verranno conferite le funzioni di Direttore Generale con apposito provvedimento del Sindaco del Comune di, controfirmato dal Sindaco di, dal Sindaco di..... e dal Sindaco di.....
Al Segretario Direttore Generale spetterà l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni per l'esercizio della specifica funzione.

Art. 9 – Il Segretario assegnato all'Ufficio di Segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni nella seguente misura:
41,02% del nastro orario settimanale presso il Comune di CAZZAGO SAN MARTINO
20,52% del nastro orario settimanale presso il Comune di BORNO
30,77% del nastro orario settimanale presso il Comune di TERNO D'ISOLA
7,69% del nastro orario settimanale presso il Comune di PIANCOGNO
Il Segretario dovrà altresì, previo accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (Assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.).
In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

Art. 10 – Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi.
Allo stesso spetteranno i compensi che sono dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.

Art. 11 – I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, nella seguente misura:

41,02% per il Comune di CAZZAGO SAN MARTINO
20,52% per il Comune di BORNO
30,77% per il Comune di TERNO D'ISOLA
7,69% per il Comune di PIANCOGNO

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota-parte a carico degli altri Comuni.

Qualora la situazione di cassa del Comune capo-convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale.

Nell'attribuzione della eventuale parte di retribuzione correlata ai risultati raggiunti, si terrà conto della valutazione espressa dai singoli Comuni attribuendo ad ognuno di essi un peso pari al loro concorso nella spesa.

Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

In particolare i diritti di segreteria saranno corrisposti dai singoli Comuni a cui si riferiscono ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; di detti compensi non si terrà conto nel riparto.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, dei D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, da calcolarsi secondo le tariffe ACI, farà carico ai Comuni di, i quali provvederanno direttamente al pagamento.

Art. 12 – Nel caso in cui si determini la vacanza nel posto di Segretario, il Sindaco del Comune di è tuttavia obbligato ad attivare le procedure per la nomina del nuovo Segretario presso la competente Sezione Regionale dell'Agenzia entro e non oltre 30 gg. dalla data in cui la vacanza si è verificata, secondo le modalità previste dalla Legge e dalla presente convenzione. La mancata attivazione delle predette procedure potrà costituire motivo di recesso della convenzione.

Art. 13 – In caso si determini la vacanza nel posto ovvero l'assenza o l'impedimento del vice segretario comunale, oltre che del Segretario titolare della convenzione, dovranno essere immediatamente attivate presso la competente Sezione Regionale dell'Agenzia le procedure per la nomina di un nuovo Segretario titolare, ovvero per un Segretario supplente.

Art. 14 – In sede di prima attuazione, le parti convengono che il Segretario del Comune di PIANCOGNO ricoprirà l'ufficio delle segreterie convenzionate con la presente. Il Sindaco del Comune capo-convenzione si impegna, conseguentemente, ad avviare nei modi previsti dall'Agenzia Nazionale, la procedura per la nomina, previa conforme manifestazione di volontà da parte dei Sindaci degli altri Comuni.

Art. 15 – Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Art. 16 – La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di CAZZAGO SAN MARTINO, BORNO, TERNO D'ISOLA E PIANCOGNO sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, dei D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, all'Agenzia Nazionale nonché alla Sezione Regionale competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Cazzago San Martino

Il Sindaco del Comune di Borno

Il Sindaco del Comune di Terno d'Isola

Il Sindaco del Comune di Piancogno

